

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

e col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 1984

Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge mira ad attuare l'impegno assunto dal Governo dinanzi alle Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato nella seduta del 15 febbraio 1984, stabilendo una nuova disciplina del trattamento economico dei magistrati ispirata al principio della omogeneità retributiva per tutte le magistrature.

In tale contesto il disegno di legge fornisce anche l'interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, riguardante provvidenze per il personale di magistratura, per quanto concerne la speciale indennità non pensionabile pre-

vista dalla legge, nonché della normativa in tema di scatti figurativi già riconosciuti ai magistrati della Corte dei conti.

In particolare, l'articolo 1 specifica, al primo comma, che l'indennità di cui al citato articolo 3 della legge n. 27 del 1981 deve intendersi concessa esclusivamente al personale di magistratura dell'ordine giudiziario. Contestualmente peraltro, in applicazione del predetto principio di omogeneità retributiva, la stessa indennità viene estesa, a decorrere dal 1° luglio 1983, a tutto il restante personale contemplato dall'articolo 1 della medesima legge (magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei

conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché avvocati e procuratori dello Stato).

Il secondo comma dell'articolo 1 chiarisce, sempre in via interpretativa, il contenuto dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, individuandone la limitazione di operatività al solo personale di magistratura della Corte dei conti che al 30 giugno 1970 già si trovava in servizio.

Con l'ultimo comma dell'articolo viene infine precisato, ovviandosi anche in tal caso ad incertezze interpretative, che ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato spetta un unico aumento periodico aggiuntivo, quale che sia la qualifica rivestita o la classe di stipendio raggiunta.

Gli articoli 2, 3 e 4 delineano la nuova disciplina del trattamento economico del personale in questione, stabilendo il criterio della progressione economica attraverso otto classi biennali al 6 per cento, integrate da successivi aumenti biennali al 2,50 per cento (articolo 2); quello della rilevanza, ai fini della determinazione della retribuzione spettante nella qualifica di appartenenza, dei periodi di servizio prestati in qualifiche inferiori o diverse (articolo 3); quello, infine, della conversione, in sede di avanzamento a qualifica o livello retributivo superiori, dell'anzianità maturata nella qualifica o nel livello inferiori (articolo 4).

Di particolare rilievo appare la disposizione — dettata anch'essa in ossequio a precise indicazioni emerse nella menzionata seduta delle Commissioni affari costituzionali e giustizia del Senato — contemplata dall'articolo 6, che prevede l'emanazione di

un regolamento per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, concernente l'adeguamento degli stipendi del personale della magistratura e dell'avvocatura dello Stato in rapporto alle variazioni retributive attinenti agli altri pubblici dipendenti. Viene, in particolare, affidata al regolamento l'individuazione dei comparti del pubblico impiego e dei miglioramenti economici ai quali deve farsi a tale scopo riferimento, al fine non già di cancellare il meccanismo di adeguamento, ma di renderne il funzionamento più razionale e compatibile con il nuovo istituto delle classi biennali al 6 per cento, che introduce di per sé un consistente beneficio.

Il primo comma dell'articolo 9 si correla alla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 1, stabilendo che i giudizi pendenti, aventi ad oggetto l'applicazione delle disposizioni richiamate da quest'ultimo articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese e che i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Va segnalato che detto comma dell'articolo ricalca il disposto dell'articolo 6, comma secondo, della legge 20 marzo 1980, n. 75, già passato al vaglio della Corte costituzionale e da questa ritenuto legittimo, giusta sentenza 11 novembre 1981, n. 185, depositata il 10 dicembre 1981.

Il secondo comma dell'articolo 9 concerne, invece, i trattamenti economici fruiti in atto in virtù di provvedimenti giudiziari passati in giudicato o di atti amministrativi assunti in applicazione delle norme richiamate dall'articolo 1, stabilendo che, ove essi siano superiori a quanto spettante in virtù dell'interpretazione autentica data a dette norme, l'eccedenza vada riassorbita con gli aumenti derivanti dalla presente legge e con quelli successivi a qualsiasi titolo dovuti.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

L'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, si interpreta nel senso che l'indennità in esso prevista spetta esclusivamente al personale di magistratura dell'ordine giudiziario. Per effetto della presente legge e con decorrenza dal 1° luglio 1983 l'indennità spetta altresì al restante personale di cui all'articolo 1 della citata legge 19 febbraio 1981, n. 27.

L'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, si interpreta nel senso che il trattamento previsto dall'articolo 2, lettera d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, e dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, resta fermo esclusivamente in favore del personale di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che al 30 giugno 1970 già si trovava in servizio. Tale disposizione ha carattere eccezionale agli effetti dell'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

L'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, si interpreta nel senso che ai magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali e della giustizia militare nonché agli avvocati e procuratori dello Stato in servizio all'entrata in vigore della legge stessa spetta, con effetto dal 1° gennaio 1979, indipendentemente dall'anzianità maturata nelle singole qualifiche, un solo aumento periodico aggiuntivo non riasorbibile, qualunque sia la qualifica posseduta o la classe di stipendio acquisita.

**Art. 2.**

Con effetto dal 1° gennaio 1984 la progressione economica degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981,

n. 27, si sviluppa in otto classi biennali del 6 per cento, da determinare sullo stipendio iniziale di qualifica o livello retributivo, ed in successivi aumenti biennali del 2,50 per cento, da calcolare sull'ultima classe di stipendio.

Gli aumenti periodici biennali per nascita di figli o per altre situazioni previste dalle vigenti norme sono attribuiti in ragione del 2,50 per cento, da calcolare sulla classe stipendiale di appartenenza. Essi sono riasorbibili con la successiva progressione economica.

### Art. 3.

La determinazione dei nuovi stipendi di cui al precedente articolo 2 è effettuata sulla base degli anni di effettivo servizio prestato in magistratura fino al 31 dicembre 1983 con le modalità indicate dai successivi commi.

Si considera prestato nella qualifica di consigliere di Stato o equiparata il periodo di servizio eventualmente svolto nella posizione di dirigente generale dello Stato o di pubbliche amministrazioni.

Le anzianità di servizio prestato alle dipendenze dello Stato o di pubbliche amministrazioni in carriera direttiva o livelli funzionali equiparati, nei limiti degli anni prescritti per l'accesso in carriera di magistratura dai singoli ordinamenti, si valutano attribuendo un beneficio pari al 2 per cento per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi, applicando tale percentuale sullo stipendio iniziale della carriera direttiva o livello funzionale cui si riferisce il periodo considerato.

I periodi di attività professionale prescritti per l'accesso in carriera dai singoli ordinamenti del personale contemplato dalla presente legge sono valutati attribuendo per ogni anno richiesto un beneficio pari al 2 per cento dell'ammontare medio degli stipendi iniziali relativi alle qualifiche minime del personale statale ammesse all'accesso. In mancanza di queste si ha riguardo allo stipendio iniziale cui si riferisce l'accesso, ridotto del 10 per cento.

I servizi prestati nelle qualifiche inferiori a quella di appartenenza sono valutati attribuendo, per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi del relativo periodo, un beneficio pari al 2 per cento degli stipendi iniziali delle singole predette qualifiche inferiori a quella di appartenenza.

L'importo complessivo del beneficio derivante dall'applicazione dei precedenti commi si aggiunge allo stipendio iniziale della qualifica rivestita o della classe di stipendio in godimento e all'ammontare così ottenuto si somma l'incremento di stipendio conseguente alla progressione economica relativa al servizio prestato nella qualifica di appartenenza.

L'eventuale collocazione del nuovo stipendio tra due classi o tra una classe e l'aumento periodico o tra due aumenti periodici comporta la corresponsione di tale stipendio e il collocamento del personale alla classe o aumento immediatamente inferiore allo stipendio medesimo. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione (trasformazione in anzianità di servizio), va considerata per l'ulteriore progressione economica. La temporizzazione della differenza tra i suddetti stipendi è espressa in mesi ed è pari a 24 volte la differenza stessa divisa per l'importo della classe o aumento in corso di maturazione.

Fermo il disposto del secondo, del terzo e del quarto comma del presente articolo, sono escluse dalla valutazione prevista dai precedenti commi le anzianità convenzionali di qualsiasi genere in precedenza riconosciute.

Le anzianità maturate nelle carriere di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, diverse da quella di appartenenza sono valutate tenendo conto dell'equiparazione esistente tra le diverse qualifiche delle varie magistrature e dell'avvocatura dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti secondo, terzo, quarto e nono comma si applicano anche nei confronti del personale che consegue la nomina in magistratura o in avvocatura dello Stato successivamente alla data del 1° gennaio 1984.

I consiglieri ed i vice procuratori generali della Corte dei conti nonchè gli avvocati

dello Stato alla terza classe di stipendio conseguono il trattamento economico della qualifica o classe di stipendio superiori al compimento dell'anzianità di complessivi anni sedici di carriera o di otto anni di qualifica o classe di stipendio.

Agli effetti della presente legge le categorie degli avvocati dello Stato e dei procuratori dello Stato si considerano appartenenti a carriere distinte.

#### Art. 4.

Al personale promosso alla qualifica o pervenuto al livello retributivo superiori successivamente al 1° gennaio 1984 compete lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

#### Art. 5.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione della presente legge hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi.

#### Art. 6.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvederà ad emanare un regolamento per l'applicazione dell'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in ordine alla individuazione dei comparti del personale del pubblico impiego e del miglioramento retributivo dello stesso personale da considerare ai fini dell'adeguamento automatico degli stipendi e dell'indennità prevista dalla menzionata legge n. 27.

L'adeguamento automatico per l'anno 1985 previsto ai sensi dell'articolo 2 della legge di cui al precedente comma è calcolato sullo stipendio iniziale ed è applicato alle classi stipendiali o aumenti periodici in go-

dimento alla data del 31 gennaio 1985 per effetto della presente legge. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, secondo comma, della legge citata.

#### Art. 7.

Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma secondo, al personale contemplato dal precedente articolo 2, al quale per effetto della presente legge compete, dal 1° gennaio 1984, uno stipendio inferiore a quello goduto a tale data, è attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con la normale progressione economica, pari alla differenza fra i due stipendi.

#### Art. 8.

La normativa dell'articolo 2 sostituisce ogni altra diversa particolare disciplina di valutazione dell'anzianità, agli effetti della progressione economica, prevista dagli ordinamenti del personale contemplato nella presente legge, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e delle norme in esso richiamate, dall'articolo 9, ultimo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e dall'articolo 29, quarto comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

#### Art. 9.

I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed aventi ad oggetto l'applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetti.

Qualora, in base a provvedimenti giudiziari passati in giudicato o ad atti amministrativi assunti in applicazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 1, sia stata raggiunta una retribuzione complessiva superiore a quella spettante secondo l'interpretazione autentica stabilita dall'articolo

stesso, l'eccedenza è riassorbita con gli aumenti retributivi derivanti dalla presente legge e con quelli successivi a qualsiasi titolo dovuti.

#### Art. 10.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per gli anni 1983 e 1984 in complessive lire 100 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando la voce « Provvidenze per i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della giustizia militare, dei tribunali amministrativi regionali e per gli avvocati e procuratori dello Stato ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.